

BILANCIO

La bozza del nuovo OIC 25 sulle imposte sul reddito

di Andrea Rossi

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato lo scorso 28 luglio la bozza in consultazione del **principio contabile OIC 25** denominato “**Imposte sul reddito**” finalizzato a recepire e, conseguentemente, commentare le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Preliminarmente, si ricorda che la voce **D12 “Debiti tributari”** accoglie le passività per **imposte certe e determinate** (quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti per imposte sia dirette che indirette) dovute sulla base di:

1. accertamenti **definitivi o contenziosi chiusi**;
2. dichiarazione dei redditi;
3. tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo;
4. ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate.

Dall'altro lato, qualora le passività tributarie si riferiscano ad **imposte probabili**, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono **indeterminate** alla data di chiusura dell'esercizio, si provvede all'accantonamento delle imposte nella voce **B2 “Fondi per imposte anche differite”**; tali accantonamenti si riferiscono ad esempio ad imposte derivanti da:

1. accertamenti **non definitivi o contenziosi in corso**;
2. passività per imposte differite determinate in base a differenze temporanee derivanti dalla quantificazione del reddito imponibile.

La variazione più rilevante che è stata apportata nella nuova bozza in consultazione dell'OIC 25 è conseguente all'**eliminazione della gestione straordinaria** dal bilancio di esercizio prevista dal D.Lgs. 139/2015; infatti, **prima delle modifiche legislative** in questione, la **corretta contabilizzazione** delle imposte iscritte, alternativamente, nei debiti tributari o nel fondo per imposte prevedeva la contropartita a conto economico rispettivamente:

- nella **voce E21** “*oneri straordinari/imposte relative a esercizi precedenti*”, quando l'accantonamento si riferiva a passività per imposte relative ad **esercizi precedenti, ovvero** ad iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed **altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria**; da evidenziare che in tale voce trovavano inclusione anche eventuali oneri accessori (sanzioni e interessi);
- nella **voce 22 (ora voce 20)** a seguito dell'eliminazione delle voci relative alla gestione straordinaria) “*imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate*”, quando

l'accantonamento si riferiva a imposte **correnti dell'esercizio ovvero ad imposte differite e anticipate dell'esercizio o di esercizi precedenti**.

La nuova bozza in consultazione dell'OIC 25 prevede ora che **tutte le imposte vengano accantonate nella nuova voce 20 del conto economico (ex voce 22)**; tale posta di bilancio, a decorrere dai bilanci 2016, accoglierà dunque le imposte sul reddito opportunamente suddivise in tre sottovoci distinte:

1. *imposte relative ad esercizi precedenti*, quali ad esempio **iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria** che, come abbiamo visto precedentemente, ante D.Lgs. 139/2015 risultavano classificate nella **gestione straordinaria**. La contropartita patrimoniale potrà essere costituita alternativamente dalla voce B2 “*Fondo per imposte, anche differite*” o dalla voce D12 “*Debiti tributari*” a seconda delle caratteristiche della passività. L’OIC precisa a tal proposito che tale voce comprende inoltre la differenza positiva o negativa tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
2. *imposte correnti*, relativamente alle **imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio incluse** anche eventuali **sanzioni pecuniarie e interessi** maturati ed attinenti ad avvenimenti dell'esercizio sulla base del principio di competenza;
3. *imposte differite e anticipate*, relativamente all'accantonamento e al relativo utilizzo delle imposte differite e anticipate derivanti da **differenze temporanee** tra reddito civilistico e fiscale.

Mentre nella versione approvata nel mese di agosto dell'anno 2014 il principio contabile precisava che trovavano inclusione nella voce E22 anche gli **oneri accessori** riferiti ad imposte di esercizi precedenti e/o a situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, la versione pubblicata lo scorso mese di luglio 2016, invece, nulla dice in merito al corretto trattamento contabile di tali oneri; si ritiene corretto, sulla base del principio della **prevalenza della natura dell'onere**, che tali oneri accessori **non trovino** contropartita economica nella voce 20 (ex voce 22) bensì nella voce **B14 “Oneri diversi di gestione”** per quanto riguarda le **sanzioni** ed in **C17 “Interessi ed altri oneri finanziari”** per quanto riguarda gli **interessi**.

In relazione alla fiscalità differita e anticipata, la nuova versione del principio contabile non ha previsto particolari modifiche rispetto alla precedente.

Da evidenziare infine che **l'eliminazione dei conti d'ordine**, a decorrere dai bilanci in chiusura nel 2016, ha inevitabilmente condotto ad un **incremento di informativa** da fornire **in nota integrativa** per quanto riguarda i debiti tributari. Infatti, ai sensi del modificato articolo 2427, comma 1, n. 9, cod. civ., occorrerà indicare “*l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione delle garanzie reali prestate*”.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

